

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 840 DEL 19/05/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CENTRO MEDICLINIC SRL DI POZZONOVO (PD) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A PAGAMENTO OCCASIONALE NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI ANESTESIA, RESA DAL DR. MARCO BAIOCCHI, AI SENSI DELL'ART. 117 COMMA 6 DEL CCNL DELL'AREA SANITÀ DEL 19/12/2019. PERIODO DI DECORRENZA DALLA STIPULA AL 31/05/2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 859/23

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il personale medico e veterinario nonché i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto di esclusività, possono – su richiesta di singoli utenti – effettuare attività a pagamento a carattere occasionale, individuale o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata previa la stipula di apposita convenzione tra le parti. Tale attività è prevista dall'art. 15 *quinquies* co. 2 lett. c) del D.lgs. n. 502/92 introdotto dall'art. 13 del D.lgs. n. 229/99, dall'art. 9 del D.P.C.M. del 27.3.2000, dall'art. 117 comma 6 del C.C.N.L. 2016/2018 Area Sanità, nonché dall'art. 33 del Regolamento Aziendale della Libera Professione di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 29/08/2018 (come da ultimo modificato con DDG n. 758 del 22/04/2022);
- la Regione Veneto con D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 ha precisato che l'attività potrà essere svolta dal dirigente medico interessato nel limite massimo di n. 2 accessi al mese per un totale di n. 22 accessi annui;
- l'art. 33 del Regolamento Aziendale della Libera Professione intramuraria, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 29/08/2018 (e successive modifiche e integrazioni), disciplina tale attività;
- con nota prot. n. 20179 del 07/03/2023 il Centro MediClinic Srl di Pozzonovo (PD), struttura privata autorizzata all'attività sanitaria e non accreditata, ha richiesto la stipula di una convenzione per l'effettuazione di prestazioni occasionali nella branca specialistica di Anestesia da parte del dr. Marco Baiocchi, dirigente medico a rapporto esclusivo Direttore dell'U.O.C. Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Bassano Del Grappa.

Dato atto che con mail del 23/03/2023 è stato acquisito il parere favorevole del Direttore Medico *ad interim* del Presidio Ospedaliero di Bassano Del Grappa.

Verificato che il dr. Marco Baiocchi è stato autorizzato allo svolgimento della prestazione richiesta in regime di libera professione ambulatoriale intramoenia con Determinazione del Dirigente Amministrativo della Direzione Amministrativa di Ospedale n. 212 del 17/08/2010 (ex Azienda ULSS 3), come previsto dall'art. 33 del Regolamento Aziendale della Libera Professione intramuraria.

Accertato che la tariffa è stata definita nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi sostenuti dall'Azienda per lo svolgimento di attività libero-professionali intramoenia e altre attività a pagamento, nella fattispecie ai sensi dell'art. 33.6 del vigente Regolamento Aziendale della Libera Professione.

Ritenuto di provvedere alla conservazione degli atti presso l'ufficio competente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché alle successive autorizzazioni relative a variazioni di tariffe e integrazioni di prestazioni richieste dalla Struttura, senza che intervenga ulteriore provvedimento formale. Gli aggiornamenti connessi alle variazioni in argomento, qualora siano riferite a tariffe e prestazioni autorizzate dall'Azienda per attività libero-professionali intramoenia, saranno comunicati alla Struttura tramite PEC.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone, pertanto, di approvare la stipula di una convenzione con il Centro MediClinic Srl, con sede legale e operativa in Pozzonovo (PD), Via IV Novembre 10/C, per l'effettuazione di prestazioni occasionali nella branca specialistica di Anestesia, rese dal dr. Marco Baiocchi, per il periodo di decorrenza dalla stipula al 31/05/2024, alle condizioni e modalità previste nel testo allegato e nel relativo allegato 1, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare l'allegata convenzione con il Centro MediClinic Srl, con sede legale e operativa in Pozzonovo (PD), Via IV Novembre 10/C, per l'effettuazione di prestazioni occasionali nella branca specialistica di Anestesia, rese dal dr. Marco Baiocchi, per il periodo di decorrenza dalla stipula al 31/05/2024, nonché il relativo allegato 1), i cui testi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere alla conservazione delle richieste di autorizzazione presso gli uffici competenti dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale;
3. di rilevare che il presente atto non comporta oneri per l'Azienda;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 14 marzo 2013, n.33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	
	A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE	
	EX ART. 15 QUINQUIES LETT. C) D.L.VO. 502/92 e successive modifiche	
	TRA	
	l’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”, di seguito denominata anche “ULSS n. 7”,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo	
	Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967),	
	E	
	La struttura MediClinic Srl, con sede legale in Pozzonovo (PD), Via IV Novembre	
	n. 10/C, Codice Fiscale/Partita IVA 04606790287, di seguito denominata “Struttura”,	
	nella persona del legale rappresentante sig. Giancarlo Zanchi (nato a Milano il	
	26/11/1940).	
	PREMESSO CHE:	
	- l’art. 15 quinquies lett. c) del D.L.vo 502/92 introdotto dall’art. 13 del D.L.vo	
	229/99, l’art. 9 del DPCM 27/3/2000 e l’art. 117 comma 6 del CCNL 2016/2018	
	dell’Area Sanità firmato il 19/12/2019 prevedono la possibilità per i Dirigenti Medici,	
	che abbiano optato per il rapporto di esclusività, di partecipare ai proventi di attività,	
	richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di	
	fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Na-	
	zionale o di altra struttura sanitaria privata non accreditata, previa convenzione con le	
	stesse;	
	- la DGRV 16 agosto 2016 n. 1314 all’allegato A paragrafo 3) ha ridefinito la disci-	
	plina delle consulenze a carattere occasionale, ricordando che “... in ragione del vin-	
	colo della occasionalità, l’azienda deve fissare il limite massimo di attività di ciascun	

	dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte”;	
	- l’art. 33 del Regolamento Aziendale per l’esercizio della libera professione intramu-	
	raria, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 29/08/2018 (e	
	successive modifiche e integrazioni), regola tale attività;	
	- la Struttura, ha chiesto di stipulare un contratto per poter usufruire occasionalmente	
	di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte del dr. Marco Baiocchi, dirigente	
	medico dipendente dell’ULSS n. 7;	
	- la Struttura è titolare della autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e non è	
	accreditata con il S.S.N.;	
	- la Struttura non è collegata né controllata da altra struttura sanitaria privata accredi-	
	tata ai sensi dell'art. 2359 del c.c. (come da dichiarazione agli atti).	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	Il dirigente dr. Marco Baiocchi, dipendente a rapporto esclusivo dell’Azienda Ulss n.	
	7, è autorizzato a svolgere prestazioni sanitarie occasionali richieste da singoli utenti	
	in carico presso la predetta Struttura nella branca specialistica di Anestesia.	
	Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni	
	L’attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Marco Baiocchi è autorizzato	
	ad esercitarla nel limite massimo di n. 2 accessi al mese per un totale di n. 22 accessi	
	annui, così come disciplinato dalla DGRV n.1314/2016, intendendosi ricompresi in	
	tale limite anche eventuali accessi presso altre strutture private non accreditate, così	
	come definito dall’art. 33.3 del Regolamento Aziendale della Libera Professione In-	
	tramoenia.	
	Va precisato altresì che la precitata DGRV n. 1314/2016 stabilisce che è esclusa per	

	la Struttura la possibilità di tenere liste di prenotazione.	
	Il Dirigente Medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge	
	l'attività presso la Struttura in maniera tale da non compromettere l'attività istituzio-	
	nale.	
	Articolo 3 – Condizioni Economiche	
	L'Azienda ULSS n. 7 stabilisce di comune accordo con il dr. Marco Baiocchi la se-	
	guente prestazione e tariffa che sarà remunerata all'ULSS 7 da parte della Struttura:	
	- Assistenza e Sedazione € 220,00	
	Alla tariffa di cui sopra saranno praticate, in sede di liquidazione dell'onorario al	
	Dirigente Medico, le trattenute previste dall'art. 33.6 del Regolamento Aziendale	
	della Libera Professione Intramoenia.	
	Le successive variazioni di tariffe e integrazioni di prestazioni richieste dalla Strut-	
	tura, verranno comunicate alla stessa, una volta approvate dall'Azienda ULSS n. 7,	
	tramite PEC, senza che intervenga ulteriore provvedimento formale, qualora siano	
	riferite a tariffe e prestazioni autorizzate per attività libero-professionale intramoenia.	
	Articolo 4 – Adempimenti della Struttura	
	La Struttura provvederà con cadenza mensile a comunicare all'Azienda ULSS n. 7,	
	esclusivamente mediante l'allegato "riepilogo accessi mensili" (Allegato 1), l'elenco	
	analitico delle prestazioni occasionali erogate con l'effettivo orario di presenza dello	
	specialista presso la Struttura (data, orario di entrata e uscita). Tale documento dovrà	
	essere controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura e dallo specialista che,	
	sotto la propria responsabilità, dichiarano che le prestazioni riportate corrispondono a	
	quelle effettuate.	
	Articolo 5 – Fatturazione	
	L'Azienda ULSS n. 7 sulla base dei "riepiloghi accessi mensili" di cui al precedente	

	articolo, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate se-	
	condo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla	
	Struttura entro 30 giorni dalla data della fattura stessa.	
	Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	La Struttura nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto dovrà assicu-	
	rare lo specialista attraverso adeguata polizza a garanzia della responsabilità civile	
	personale professionale con rinuncia da parte della Struttura e della propria Compa-	
	gnia alla rivalsa e alla surrogazione nei confronti dell'ULSS n. 7.	
	La Struttura risponderà civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt. 1218 e 1228	
	del c.c. della condotta dolosa o colposa anche dello specialista dell'ULSS n. 7 auto-	
	rizzato alle attività previste dal precedente art. 3.	
	Lo specialista dell'Azienda ULSS n. 7 risponderà in ogni caso del proprio operato ai	
	sensi dell'articolo 2043 del c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento della obbli-	
	gazione contrattuale assunta con il paziente (art. 7 della L. 8/3/2017, n. 24) e previste	
	dal presente contratto.	
	Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L., Kasko od altro, essendo l'attività ef-	
	fettuata al di fuori dell'orario di lavoro, sarà lo stesso specialista a dovervi eventual-	
	mente provvedere in proprio. La Struttura dichiara inoltre di aver adottato tutte le mi-	
	sure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo	
	quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.	
	Art. 7 – Trattamento dei dati personali e nomina a Responsabile esterno del	
	trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del	
	Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo	

	al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta appli-	
	cazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018,	
	il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 7.	
	L'ULSS n. 7 nomina la Struttura "Responsabile esterno del trattamento dei dati per-	
	sonali raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto,	
	nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente	
	accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della preci-	
	tata normativa in materia".	
	La Struttura, nella qualità sopra descritta, si impegna ad operare nel continuativo ri-	
	spetto dei principi posti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in merito all'esi-	
	genza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento me-	
	desimo, a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di	
	trattamento, a conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per	
	gli scopi del trattamento.	
	Si impegna altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure tec-	
	niche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad impar-	
	tire al suo interno, con particolare riguardo ai Consulenti coinvolti nell'attività oggetto	
	del presente contratto, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire l'obbligo	
	legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE	
	2016/679. Lo specialista dell'Azienda ULSS n. 7 è autorizzato al trattamento dei dati	
	raccolti nell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29	
	del Regolamento UE 679/2019 e 2 quaterdecies del Decreto Legislativo 196/2003.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti	
	in materia di protezione dei dati personali.	
	Art. 8 - Durata	

	Il presente contratto ha durata per il periodo di decorrenza dalla stipula al 31/05/2024.	
	L’eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla Struttura e soggetto	
	al perfezionamento di un nuovo contratto.	
	Art. 9 – Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall’esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.	
	Art. 10 – Inadempimento e recesso	
	Le Parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Le Parti si riservano il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 c.c. nel caso di inadempimento di una delle Parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate dal presente contratto, mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali il contratto s’intende risolto di diritto.	
	Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell’art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e successive modifiche.	
	Art. 12 – Norma di rinvio	

[illegible]

ALLEGATO 1

RIEPILOGO ACCESSI MENSILI

Presso la struttura: MediClinic Srl, Via IV Novembre n. 10/C – 35020 Pozzonovo (PD)

Convenzione ex art. 117 comma 6 del CCNL 2016/2018 Area Sanità

Effettuati dal Dott. _____

Mese di _____ Anno _____

All'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale

Azienda Ulss 7 "Pedemontana"

PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it

	ACCESSO:	N ____					
	Data		Orario INIZIO:		Orario FINE:		
	LISTA PAZIENTI:						
	PAZIENTE (cognome nome)		CODICE FISCALE		PRESTAZIONE		TARIFFA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
					TOTALE	0,00 €	

Il sottoscritto legale rappresentante della Struttura e lo specialista sopra indicato dichiarano che le prestazioni soprariportate corrispondono a quelle effettuate.

Il legale rappresentante
(timbro e firma)

Lo specialista
(timbro e firma)